

Oggi, tuttavia, anche questa configurazione della Corte che riferisce al Parlamento non esaurisce il ruolo dell'organo di controllo nei confronti delle Camere.

La Corte dei conti informa, è vero, le Camere del controllo effettuato, ma a questa attività si accompagna la possibilità di proporre impugnazione alla Corte costituzionale nei confronti di leggi in contrasto con le regole di copertura imposte dall'art. 81 della Costituzione. Nel momento in cui ciò avviene, la Corte non è più organo ausiliario, ma giudice dell'operato del Parlamento.

La L. n. 259/1958 prevedeva anche la messa a punto di una diversa attività di controllo, il c.d. controllo *ex art. 12*, esercitato attraverso un magistrato che « assisteva » alle sedute degli organi collegiali degli enti, acquisendo informazioni da riversare nella Sezione controllo enti.

Questo controllo era svolto nei confronti degli enti che godevano di contributi pubblici, nella forma di apporti al patrimonio in capitale o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria. Esso è stato soppresso (4) a seguito della trasformazione degli enti in s.p.a. (5), per effetto del D.L. n. 333/1992 (convertito nella L. n. 359/1992).

In una recente, e controversa, decisione della Corte costituzionale (n. 466/1993), emessa nel giudizio per conflitto di attribuzione, promosso dalla Corte dei conti, è stato affermato che la privatizzazione degli enti non esclude il controllo della Corte. In tal modo, il controllo è stato ripristinato.

---

(4) Per l'Inps e l'Inail è stato, però, mantenuto ai sensi della L. n. 88/1989.

(5) La Corte dei conti non ha accettato la tesi della completa privatizzazione degli enti in questione (Iri, Eni, Enel, Ina, avvenuta con D.L. n. 333/1992 convertito nella L. n. 359/1992), sostenendo che gli enti privatizzati mantengono una natura particolare, essendo a capitale totalmente o prevalentemente pubblico, e che, pertanto, debbono essere controllati. La Sezione controllo enti ha ribadito la vigenza del controllo con diversi argomenti tra i quali: *a)* il controllo essendo previsto dalla Costituzione non può essere abrogato; *b)* malgrado le privatizzazioni non si è interrotto il legame con lo Stato; *c)* a seguito delle privatizzazioni, l'unico azionista è diventato il Tesoro che, in base all'art. 2362 c.c., in caso di insolvenza delle società risponde illimitatamente. E poiché il Tesoro è un organo dello Stato, colui che risponde illimitatamente è, alla fine, lo Stato. Di qui il fondamento giuridico del controllo che, secondo la Sezione, verrebbe meno solo se le azioni fossero cedute a privati. L'insieme di queste valutazioni ha indotto l'organo di controllo a proporre ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione (ai sensi dell'art. 134 della Costituzione), considerandosi, la Corte dei conti, in base alla Costituzione, il tutore del corretto esercizio della gestione finanziaria degli enti contribuiti. La Corte costituzionale con sentenza n. 466/1993 ha accolto il punto di vista dell'organo di controllo.